

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2012, n. 37

**Acquisti verdi e procedure per gli acquisti sostenibili nella pubblica amministrazione. Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO**

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 38/2007
- Art. 2 - Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 38/2007
- Art. 3 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 38/2007
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 38/2007
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 29 della l.r. 38/2007
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 36 della l.r. 38/2007
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 51 della l.r. 38/2007
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 67 della l.r. 38/2007

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente;

Vista la comunicazione 2003/302/CE della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 18 giugno 2003 (Politica integrata dei prodotti. Sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale");

Vista la comunicazione 2008/400/CE della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 16 luglio 2008 (Appalti pubblici per un ambiente migliore);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Considerato quanto segue:

1. Il sistema degli acquisti a ridotto impatto ambientale della pubblica amministrazione, altrimenti denominati "acquisti verdi", è ritenuto dalle politiche europee strumento idoneo, non soltanto per il miglioramento ambientale, ma anche per stimolare l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo;

2. È prioritario adottare e realizzare un modello di sviluppo che consideri la sostenibilità ambientale uno dei propri pilastri e quindi dare il massimo impulso alla crescita di un modello di sviluppo economico che privilegi la sostenibilità ed il risparmio di risorse;

3. Appare indispensabile perseguire la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e, a tale fine, adottare anche in Toscana un modello di comportamento in base al quale le amministrazioni pubbliche applicano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di beni e servizi, la cui produzione e la cui gestione determinino il minore impatto sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita degli stessi;

4. Per assicurare l'applicazione della legge sul territorio toscano è opportuno subordinare l'erogazione d'incentivi, da parte della Regione agli enti locali, alla previsione nei bandi per l'acquisizione di lavori forniture e servizi nelle tipologie suscettibili di acquisti verdi, di una percentuale di acquisti verdi non inferiore al 35 per cento;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 38/2007

1. Alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), le parole: " , anche attraverso l'incentivazione all'acquisto di forniture di beni realizza-

ti con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia” sono soppresse.

#### Art. 2

Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 38/2007

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

Dimensione ambientale degli appalti pubblici

1. Al fine di potenziare la tutela dell'ambiente, la Regione promuove l'integrazione degli appalti pubblici con la dimensione ambientale e le iniziative per orientare i cittadini e gli operatori della pubblica amministrazione verso comportamenti ecologicamente sostenibili, in conformità alla normativa europea e a quella nazionale di recepimento.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di appalto:

a) è privilegiata l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati “acquisti verdi”, conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l'ente in relazione ai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;

b) è incentivato l'acquisto di forniture e beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.”.

#### Art. 3

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 38/2007

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

Incentivi per acquisti verdi da parte degli enti locali

1. Per favorire ed incentivare lo sviluppo di comportamenti responsabili verso l'ambiente, in tutti i casi di incentivi della Regione agli enti locali per azioni che prevedono lo svolgimento di procedure di appalto per acquisizione di lavori, forniture e servizi nell'ambito delle tipologie suscettibili di acquisti verdi, l'erogazione del finanziamento è subordinata alla previsione nel bando di acquisti verdi in una percentuale minima del 35 per cento.”.

#### Art. 4

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 38/2007

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 5 della l.r. 38/2007 è aggiunto il seguente:

“7 ter. L'Osservatorio elabora i dati relativi agli

appalti per lavori, servizi e forniture a ridotto impatto ambientale effettuati dai soggetti di cui all'articolo 2. Ai fini dell'acquisizione dei dati da parte dell'Osservatorio, la Regione promuove intese con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.”.

#### Art. 5

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 38/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 38/2007 dopo le parole: “contratti di forniture e servizi,” sono inserite le seguenti: “anche in rapporto agli acquisti verdi,”.

2. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 38/2007 dopo le parole: “Il programma annuale contiene,” sono inserite le seguenti: “anche in rapporto agli acquisti verdi,”.

#### Art. 6

Modifiche all'articolo 36 della l.r. 38/2007

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 38/2007 sono aggiunte le parole: “e adottano specifici indicatori di conformità agli elementi di sostenibilità ambientale prescelti in relazione all'efficienza richiesta agli erogatori dei lavori, servizi e forniture.”.

#### Art. 7

Modifiche all'articolo 51 della l.r. 38/2007

1. Il comma 2 bis dell'articolo 51 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Il programma contiene l'elenco degli acquisti verdi e, in particolare, l'elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati di cui si prevede l'acquisizione. Tale acquisizione è effettuata nel rispetto della quota percentuale minima del 30 per cento prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo).”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della l.r. 38/2007 è aggiunto il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale riceve una relazione relativa agli acquisti effettuati dalle proprie strutture e dagli enti dipendenti al fine di monitorare gli acquisti verdi effettuati, verificare i risultati ottenuti e orientare le scelte gestionali verso il contenimento dei costi ambientali.”.

3. Alla fine del comma 5 dell'articolo 51 della l.r.

38/2007 sono aggiunte le parole: “e degli elementi di cui al comma 4 bis.”.

#### Art. 8

##### Modifiche all'articolo 67 della l.r. 38/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 38/2007 le parole: “A decorrere dal secondo anno di applicazione,” sono soppresse e la parola “annualmente” è sostituita dalle seguenti: “ogni tre anni”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:

“1 bis. A decorrere dal 2013, la relazione è integrata riguardo allo stato di attuazione delle disposizioni inerenti la promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento a:

a) le procedure di appalto espletate secondo i criteri di cui all'articolo 1 bis, esplicitando le eventuali criticità emerse;

b) l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 51, con riferimento agli acquisti verdi;

c) le eventuali difficoltà riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di prodotti e servizi verdi;

d) gli incentivi erogati agli enti locali ai sensi dell'articolo 3 bis.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 19 luglio 2012

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.07.2012.

#### **ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 1 agosto 2011, n. 100

#### **Proponenti:**

**Consiglieri** Gazzarri, Manneschi, Fedeli, Chincarini, Russo

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 4 luglio 2012

**Approvata** in data 11 luglio 2012

**Divenuta** legge regionale 33/2012 (atti del Consiglio)

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-

matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

#### [Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38](#)

#### LEGGE REGIONALE 19 luglio 2012, n. 38

#### **Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art 1 - Sostituzione del titolo della l.r. 35/2000

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2000

Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 35/2000

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 35/2000

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 35/2000

Art. 6 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 35/2000

Art. 7 - Modifiche all'articolo 4bis della l.r. 35/2000

Art. 8 - Sostituzione della rubrica del titolo II bis della l.r. 35/2000

Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 5 sexies della l.r. 35/2000

Art. 10 - Inserimento dell'articolo 5 septies nella l.r. 35/2000

Art. 11 - Inserimento dell'articolo 5 octies nella l.r. 35/2000

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 5 novies nella l.r. 35/2000

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 5 decies nella l.r. 35/2000